

Allegato 2 determina n. 704 del 11/04/2016

Avv. Michele Tenaglia - Avv. Sebastiano Franchi



COMUNE DI CASTELLANZA


N.Prot.: 13018/2016 Data: 07/07/2016

Ufficio: 14 POLIZIA LOCALE

Copia A: SEGRETERIA

Milano, 6 luglio 2016

Allegati.: NO



lettera a mezzo fax
al n. 0331/390291

Spett.le
Comune di Busto Arsizio
Via F.lli d'Italia, 12
21052 Busto Arsizio (VA)

lettera a mezzo fax
al n. 0331/501049

Spett.le
Comune di Castellanza
Viale Rimembranze, 4
21053 Castellanza (VA)

(n. 7 fogli)

Oggetto: Brandalise Felice
Sentenza n. 697/16 - Giudice di Pace di Busto Arsizio

Con riferimento alla sentenza n. 697/16 pronunciata dal Giudice di Pace di Busto Arsizio - Dott.ssa Cairoli - che allego in copia per Vs. comodità, con la presente comunico le somme da Voi dovute:

spese di giudizio:

competenze liquidate in sentenza	Euro	1.450,00
spese liquidate in sentenza	Euro	359,35
costo n. 3 copie esecutive sentenza	Euro	20,22
spese generali 15% su Euro 1.450,00	Euro	217,50
CPA 4% su Euro 1.667,50	Euro	66,70
IVA 22% su Euro 1.734,20	Euro	381,52
Tot.	Euro	2.495,29

Salvo errori e/o omissioni.

Il suddetto conteggio è al netto della tassa di registro, il cui costo dovrà essere direttamente pagato dalle convenute Amministrazioni Comunali soccombenti.

Il pagamento della somma di Euro 2.495,29 potrà avvenire mediante assegno bancario intestato al Sig. Brandalise Felice, da far pervenire presso lo studio scrivente.

Resto in attesa di ricevere il pagamento dell'importo suddetto entro e non oltre 15 giorni da oggi decorrenti, preannunciando che, in difetto, mi vedrò costretto a portare all'esecuzione il titolo in oggetto emarginato.

Distinti saluti.

Avv. Sebastiano Franchi

Viale San Michele del Carso, 21 - 20144 Milano

e-mail: sebastiano.franchi@virgilio.it

Tel. / Fax 02 39564486

S. 697/2016
REP. 147/2016



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Ufficio del Giudice di Pace di Busto Arsizio

Sentenza

Il Giudice di Pace di Busto Arsizio, avvocato Tiziana Cairoli, ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa civile n. 4342 /2015 tra le seguenti parti

- BRANDALISE FELICE, (BRNFLC67814B300L)

Parte attrice

Con gli avv.ti M.Tenaglia e S. Franchi

Contro

- EQUITALIA spa, in persona del legale rappresentante pro tempore

Parte convenuta, costituita con l'avv. A. Buffoni

- CO MUNE DI CASTELLANZA, in persona del Sindaco in carica pro tempore
- COMUNE DI BUSTO ARSIZIO, in persona del Sindaco in carica pro tempore

Parti convenute contumaci

Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Conclusioni delle parti: come da atti allegati.

CRON. 4665/2016

AG 342/

motivi della decisione

Con atto di citazione ex art. 615, comma 1 c.p.c., regolarmente notificato, BRANDALISE FELICE ha convenuto in giudizio EQUITALIA NORD spa, il COMUNE DI CASTELLANZA, il COMUNE DI BUSTO ARSIZIO, per ottenere l'annullamento del provvedimento di fermo numero 06880201500019309000 emesso da EQUITALIA NORD in data 14.8.2015, e relativo al veicolo DACIA SANDERO tg. EX740GX, per il complessivo importo di euro 6.306,59, di cui euro 92,97 per spese di procedura del fermo amministrativo di beni.

Si è costituita in giudizio la sola EQUITALIA NORD, accipendo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Sono invece rimaste contumaci le Amministrazioni di Busto Arsizio e Castellanza.

Precisate le conclusioni e depositate note conclusive, si deve osservare che il diritto all'esazione delle somme è prescritto.

Dalle copie degli avvisi di ricevimento delle rispettive raccomandate emerge che la cartella n. 068200900434091480000 del Comune di CASTELLANZA è stata notificata il 3.4.2009 e la cartella n. 06820080301300370000 del Comune di Busto Arsizio è stata notificata in data 16.10.2008 (si vedano le copie delle ricevute delle lettere raccomandate, prodotte dalla convenuta, fascicolo dei documenti).

Il preavviso di fermo è stato notificato il 4.9.2015, ampiamente oltre il termine quinquennale di prescrizione indicato all'articolo 28 della legge 24.11.1981, n. 689.

Non vi è dubbio che il preavviso di fermo attenga a sanzioni amministrative.

La cartella n. 068200900434091480000 del Comune di CASTELLANZA per l'importo di euro 655,56 riguarda violazioni al Codice della Strada commesse nell'anno 2005 in Castellanza.

La cartella n. 06820080301300370000 del Comune di Busto Arsizio, per l'importo di euro 5.558,60 riguarda violazioni al Codice della Strada commesse nell'anno 2005 in Busto Arsizio.

Si veda al riguardo "dettaglio del debito", allegato A dell'atto di EQUITALIA NORD.

Da qui l'applicazione della disciplina dell'articolo 28 legge 689/1981, in forza del richiamo operato dall'art. 209 del c.d.s.

Nessun atto interruttivo è medio tempore intervenuto.

Ciò premesso va considerata la natura del fermo amministrativo.

Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. 6-5, Ordinanza n. 26052 del 05/12/2011 (Rv. 620502)

"Il preavviso di fermo amministrativo, così come il fermo stesso, dei beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata; (nel caso sottoposto alla Corte si specificava anche che " pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione

R. Gh. 342/1

forzata). Nella motivazione dell'ordinanza si precisava che "Nell'affermare la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, - le SS.UU. di questa Corte hanno puntualizzato che il fermo amministrativo è atto funzionale all'espropriazione forzata (Cass. 2053/06), ma atto riferibile a procedura diversa dall'esecuzione forzata vera e propria ed estranea ad essa (v. 10672/09, 14831/08). Con specifico riferimento al preavviso di fermo amministrativo, questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 11087 del 07/05/2010) ha altresì affermato che trattasi "di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione". Dovendo, alla luce di quanto sopra, ritenersi che il preavviso di fermo, così come lo stesso fermo amministrativo, non costituiscono atti di espropriazione forzata, deve escludersi l'applicabilità agli stessi del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, - secondo cui se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica... di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo..) -, disposizione operante nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata".

In precedenza la Corte aveva chiarito che "il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessagli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo.

(Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 11087 del 07/05/2010 (Rv. 612767)

Nella motivazione si può leggere che "L'Equitalia prospetta, sostanzialmente la tesi della non impugnabilità di un atto considerato meramente preparatorio, in relazione al quale il destinatario non avrebbe alcun interesse ad impugnare. In realtà, l'atto impugnato (il cui esame è consentito in relazione al giudizio di ammissibilità del ricorso introduttivo) contiene (oltre all'invito al pagamento da effettuarsi entro venti giorni dalla notifica) la comunicazione ultima che decorso inutilmente il termine per pagare si provvederà alla iscrizione del "fermo presso il Pubblico Registro Automobilistico senza ulteriore comunicazione". Quindi, l'atto impugnato vale come comunicazione ultima della iscrizione del fermo entro i successivi venti giorni (salvo pagamento). Di qui l'interesse ad

3

impugnare. Peraltro, a seguire la tesi opposta, il contribuente dovrebbe attendere il decorso dei venti giorni per impugnare direttamente l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese e perdita di tempo assolutamente priva di senso. È noto che il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 2, in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50), è stato superato dalla prassi di invitare ulteriormente l'obbligato ad effettuare il pagamento, comunicando contestualmente che alla scadenza dell'ulteriore termine si procede all'iscrizione del fermo (si tratta di prassi notorie che traggono origine da istruzioni dell'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione, altrettante notorie, fornite con nota 57413 del 9 aprile 2003 e ribadite con risoluzione del 9 gennaio 2006, n. 2). Quanto alla specifica e diretta impugnabilità del preavviso del fermo, non ignora il Collegio che taluni arresti, anche recenti (Cass. Sez. 2^a, 20301/2008, 8890/2009) hanno escluso la impugnabilità del provvedimento per carenza di interesse, ma tale indirizzo deve ritenersi superato dall'intervento di queste SS. UU. secondo il quale "Il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86, che riguarda una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448" (Cass. 10672/2009). Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, allorché il preavviso riguarda obbligazioni extratributarie. Ne deriva che la tesi della non impugnabilità del preavviso non può trovare accoglimento".

Sulla scorta di questi arresti della Corte di Cassazione, la risposta al quesito di diritto: "se il preavviso è l'unico provvedimento contro il quale il debitore può opporsi, oppure se il destinatario del preavviso di fermo debba invece attendere che il fermo venga effettivamente iscritto" va esitata nel senso che il destinatario del preavviso ha un interesse specifico e diretto alla controllo della legittimità sostanziale della pretesa che è alla base del preannunciato provvedimento cautelare.

Con riguardo alla competenza, va ricordato che "la cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, avuto

4

RGL 342/15

riguarda ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l'opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo.

Sez. 6-3, Ordinanza n. 21914 del 16/10/2014 (Rv. 633276)

Né consegue che appartiene alla competenza del Giudice di Pace anche la competenza all'opposizione al preavviso di fermo amministrativo, poiché l'articolo 9 del c.p.c. attribuisce alla competenza del Tribunale le cause "in materia... di esecuzione forzata", ma come si è detto l'opposizione al preavviso di fermo interviene in una fase antecedente a quella vera e propria di esecuzione forzata.

Con riguardo alle eccezioni proposte dalla convenuta EQUITALIA NORD spa si osserva: quanto alla legittimazione passiva, il provvedimento di preavviso di fermo è stato emesso dalla convenuta e nessun altro è legittimato a revocarlo; si deve rilevare che nel provvedimento viene espressamente indicato che "in mancanza del pagamento [nel] termine sarà eseguito il fermo sul veicolo di Sua proprietà senza necessità di ulteriore comunicazione (la sottolineatura è n.d.e.), mediante iscrizione del provvedimento nel Pubblico Registro Automobilistico".

Nessun ulteriore atto deve quindi emettere EQUITALIA e quindi nessuna altro atto può essere impugnato.

Per contro, non provvedendo al pagamento o non impugnando il preavviso, il contribuente/ debitore potrebbe solo opporsi all'esecuzione, in difetto perderebbe inesorabilmente il bene.

Va poi rilevato che EQUITALIA ha un interesse proprio al mantenimento dell'intimazione, poiché percepisce l'aggio sulle somme riscosse e addebita già con il preavviso le spese per il procedimento di fermo.

Del tutto inconferente è l'eccezione riguardante la mancata instaurazione del contraddittorio, poiché l'attore ha citato in giudizio non solo EQUITALIA ma anche le due amministrazioni che hanno emesso gli atti presupposti e che non hanno rilevato autonomamente la prescrizione del diritto alla riscossione.

Parimenti inconferente è l'eccezione riguardante la pretesa risarcitoria, poiché nessuna pretesa risarcitoria è stata effettuata nel presente procedimento.

Ciò premesso, essendo indiscutibile l'avvenuta prescrizione del diritto all'esazione delle somme pretese, la domanda va accolta.

Con riguardo alle spese, è evidente che l'intimato si è visto costretto a far valere la prescrizione agendo in giudizio; gli va quindi riconosciuto il diritto alla rifusione delle spese che conseguono alla soccombenza delle parti convenute.

EQUITALIA NORD, quale incaricato della riscossione, non aveva alcun potere di sindacare gli atti amministrativi inviati per la riscossione; si reputa quindi conforme a equità compensare le spese tra l'odierno attore ed EQUITALIA NORD.

Le altre parti convenute, ancorché non costituite, vanno invece condannate al pagamento delle spese derivanti dalla loro soccombenza, avendo potuto prendere cognizione dell'avvenuta prescrizione con la

RG 362/1

notifica dell'atto di opposizione e essendo state poste in grado di revocare in via di autotutela i provvedimenti relativi ad una pretesa ormai prescritta.

Inevitabile, quindi, l'opposizione anche nei loro confronti, per poterle mettere in grado di contraddire.

P.Q.M.

Il giudice di Pace di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra BRANDALISE FELICE, attore e EQUITALIA NORD, in persona del legale rappresentante pro tempore e nella contumacia dei convenuti COMUNE DI CASTELLANZA, in persona del Sindaco in carica pro tempore e COMUNE DI BUSTO ARSIZIO, in persona del Sindaco in carica pro tempore:

- 1) Dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme di euro 655,56 per violazioni al Codice della Strada commesse nell'anno 2005 in Castellanza, e di euro 5.558,60 per violazioni al Codice della Strada commesse nell'anno 2005 in Busto Arsizio, come da cartelle n. 068200900434091480000 o n.06820080301300370000.
- 2) Dichiarata non più dovute tali somme.
- 3) Conseguentemente annulla il provvedimento di preavviso di fermo emesso da EQUITALIA NORD spa nei confronti di BRANDALISE FELICE, n. 06880201500019309000.
- 4) Condanna il COMUNE DI CASTELLANZA, in persona del Sindaco in carica pro tempore e il COMUNE DI BUSTO ARSIZIO, in persona del Sindaco in carica pro tempore, in via di loro solidale, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore BRANDALISE, che liquidà in complessive euro 1.809,35, di cui euro 1.450,00 per compensi ed euro 359,35 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA ex lege.
- 5) Compensa le spese tra l'attore e la convenuta EQUITALIA NORD spa
- 6) Rigetta ogni altra eccezione e domanda di parte.
- 7) Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Busto Arsizio - Gallarate, il 26 maggio 2016.

Il Giudice di Pace - Avvocato Tiziana Cairati

Tiziana Cairati

Giudice di Pace
BUSTO ARSIZIO

PUBBLICATO IN DATA
7 - GIU 2016
IL CANCELLIERE

GIUDICE DI PACE
BUSTO ARSIZIO

IL CANCELLIERE

Depositata in cancelleria in pari data

61

